

71
2019



TRIBUNALE DI PARMA

- Sezione Lavoro -

Nella causa n. 616/2018 R.G. Lav.

R.S. 71/2019
Cron. 967/18

controversia promossa da

BORGESE GIUSEPPINA, nella sua qualità di tutore del Sig. Ingaglio Antonio, con
l'Avv. Loggia Salvatore;

- RICORRENTE -

contro

INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del dirigente *p. t.*, con l'Avv.
Giroldi Valeria;

- RESISTENTI -

avente ad oggetto: assegno sociale;

All'udienza del 16/04/2019, su invito del Giudice, ha luogo la discussione della causa in
oggetto.

Il G.L.

al termine della discussione decide la causa come da dispositivo ed emette la seguente

Sentenza

pubblicandola mediante lettura del dispositivo e della motivazione alla presenza delle parti

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona del
Dr. Roberto Pascarelli, definitivamente pronunciando, ai sensi degli artt. 281 *sexies* e 429,
co. 1° c.p.c.

OSSERVA:

Con ricorso in riassunzione ex art. art. 50 cpc depositato in data 26/07/2018, la Sig. ra Borgese Giuseppina, a fronte dell'ordinanza del 05/07/2018 del Giudice del lavoro di Agrigento che dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del Giudice del lavoro di Parma, adiva l'intestato Tribunale al fine di accertare il proprio diritto a percepire l'assegno sociale n. 000044637841 goduto dal Sig. Ingaglio Antonio, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Parma, in qualità di tutrice dello stesso e di ottenere dall'INPS il pagamento dell'assegno sociale *de quo* a far data dal mese di marzo 2017 fino al totale soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, si costituiva in causa l'INPS, ritualmente evocato in giudizio, eccependo la carenza di legittimazione passiva in capo alla ricorrente e chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, in quanto asseritamente infondato in punto diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio:

All'udienza del 20 novembre 2018 lo scrivente Giudice assegnava a parte ricorrente termine sino al 31 gennaio 2019 ai sensi dell'art. 182 c.p.c. per provvedere alla produzione dell'autorizzazione del Giudice Tutelare di cui all'art. 374 cc.

In data 29/11/2019 parte ricorrente depositava la predetta autorizzazione e, all'udienza del 2 febbraio 2019, la causa, istruita sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione.

Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva il Tribunale che il ricorso deve essere respinto per i motivi appresso indicati.

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione avanzata dall'INPS in ordine al difetto di legittimazione attiva della ricorrente, atteso che la stessa ricorrente ha comprovato di essere l'effettiva tutrice del Sig. Ingaglio e di essere stata autorizzata ex art. 754 c.p.c. dal Giudice Tutelare a promuovere il presente giudizio, come attestato dai documenti versati in atti.

Quanto al merito delle vertenze, risulta circostanza pacifica tra le parti che al Sig. Ingaglio, a seguito di apposita domanda, veniva corrisposto a far tempo dal mese di Dicembre 2014 l'assegno sociale n. 000044637841.

È, altresì, pacifico che al Sig. Ingaglio, tutt'ora detenuto presso la Casa Circondariale di Parma, è stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.



Ciò premesso in punto di fatto, lo scrivente Giudice non può non rilevare che l'art. 28, comma 2, c.p., così stabilisce: *“L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:*

- 1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;*
- 2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;*
- 3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;*
- 4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;*
- 5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;*
- 6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;*
- 7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti”.*

La predetta norma annovera al punto 5, tra le privazioni che colpiscono il condannato all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche la perdita *“degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico”* e quindi, tornando al caso di specie, alla predetta pena accessoria consegue anche la perdita dell'assegno sociale *de quo*.

Da quanto sopra discende che il Sig. Ingaglio, pur avendo i necessari requisiti reddituali, non ha diritto a fruire dell'assegno sociale in conseguenza della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ad esso inflitta.

Tale assunto non è smentito dalla sentenza della Corte Costituzionale 3/1966, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, n. 5), c.p. unicamente nella parte in cui esclude il diritto, in conseguenza della condanna all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, a percepire anche quei trattamenti economici derivanti da rapporti di lavoro.

L'assegno sociale è disciplinato dalla legge 335/1995, art. 3, co. 6, che così dispone: *“Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai*



cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".

Tale assegno, quindi, non viene corrisposto in conseguenza di un rapporto di lavoro, ma costituisce, all'opposto, una forma di tutela di natura assistenziale a favore degli indigenti che abbiano raggiunto un determinato limite di età e che prescindono del tutto da qualsiasi rapporto lavorativo.

Sempre per tale ragione risulta priva di decisività l'argomentazione proposta da parte ricorrente, secondo la quale la legge 424/66 abrogerebbe ogni tipo di incompatibilità tra la condanna all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e il diritto a fruire di tutti i trattamenti economici di cui all'art. 28, co. 2, n. 5), c.p.

Tale prospettazione è chiaramente smentita dalla stessa legge e, in particolare, dagli stessi articoli 1 e 3 citati dalla ricorrente.

Infatti, in tale sede il legislatore si limita ad attuare il principio espresso dalla Consulta nella sentenza 3/1966 già citata, abrogando esplicitamente tutte quelle disposizioni che fanno seguire ad un provvedimento penale o disciplinare la perdita o la sospensione del diritto di qualsiasi soggetto (dipendente pubblico o meno) a fruire dei trattamenti economici traenti origine da un rapporto lavorativo.

Quanto, infine, alla sentenza della Corte Costituzionale 424/1968, citata da parte ricorrente, che ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, co. 2, n. 5), c.p., per quanto attiene le pensioni di guerra, lo scrivente Giudice non può non rilevare che tale decisione della Consulta è motivata da un'effettiva disparità di trattamento tra i militari di carriera e i militari non di carriera e dalla particolare funzione ristorativa della pensione di guerra.

Precipuamente il Giudice delle Leggi ha così osservato: *"Fondata, invece, deve ritenersi la dedotta violazione dell'art. 3 quando si confrontino le norme denunciate con la situazione che si è venuta a determinare nella disciplina delle pensioni ordinarie, in conseguenza delle sentenze di questa Corte n. 3 del 1966, e 78 del 1967 e, con effetti più generali, della legge n. 424 del 1966, caratterizzata dall'esclusione di qualsiasi influenza sul conferimento e sul mantenimento dei trattamenti di quiescenza a favore dei pubblici dipendenti dalle condanne ad essi inflitte, quale che sia il reato che le ha determinate, anche il più gravemente lesivo*



dei supremi interessi dello Stato.

È vero che, come si è prima rilevato, diverso è il presupposto che sostiene le due specie di concessioni, e che quelle effettuate in dipendenza di eventi bellici, non essendo collegate a vincoli discendenti da un preesistente rapporto di servizio consentono una più ampia discrezionalità del legislatore, cui rimane affidata, insieme alla decisione di indennizzare, facendone gravare l'onere sull'intera collettività nazionale, in applicazione di un principio solidaristico, i colpiti nell'integrità fisica a causa di eventi bellici, quella di determinare i limiti quantitativi dell'indennizzo, nonché le condizioni e le modalità per la sua attribuzione. Dal che deriva che nessun ostacolo di principio è invocabile che inibisca al legislatore di disporre la cessazione del diritto alla pensione per sopravvenire di cause di indegnità connesse a reati, non potendosi a ciò opporre il carattere di diritto quesito alla pretesa discendente dall'avvenuta concessione, dato che questa era stata conferita sotto la predetta condizione risolutiva. Tuttavia la disciplina in materia non può sottrarsi all'osservanza del principio di eguaglianza, ed al sindacato sulla medesima, nei limiti in cui esso è consentito al giudice della legittimità.

Ora ragioni di gravi perplessità non possono non sorgere sulla ragionevolezza della diversità di trattamento che si viene a determinare fra i militari di carriera e quelli non professionali per il fatto che i primi, in quanto forniti di pensione privilegiata ordinaria, in funzione di pensione di guerra (ex art. 37 legge n. 313 del 1968) conservino il relativo diritto dopo la condanna a reati, pur se tali da importare degradazione o destituzione, mentre i secondi, in dipendenza degli stessi fatti o di fatti delittuosi assai meno gravi, ne vengono privati.

Ancora più incongrua appare la disarmonia che viene a verificarsi, nell'attuale sistema, nei riguardi della stessa categoria dei militari non di carriera, poiché, mentre fa discendere la revoca della pensione di guerra per sopravvenuta indegnità del beneficiario, conserva poi quella privilegiata ordinaria di cui sia fornito colui al quale siano applicate sanzioni penali analoghe a quelle addebitabili all'altro.

Anche se si dovessero ritenere non decisive le precedenti considerazioni, tali sono invece da valutare altre deducibili dalla diversità delle norme in esame rispetto a quelle sul risarcimento dei danni di guerra, di cui alla legge 26 ottobre 1940, n. 1543; risarcimento al quale è da riconoscere lo stesso carattere di indennizzo proprio delle pensioni. L'art. 4 di



questa legge sancisce la pena accessoria dell'esclusione del risarcimento medesimo in determinati casi di condanna, ma questi sono contenuti in una misura più limitata rispetto a quella prevista per le pensioni, riguardando non tutti i reati che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici bensì solo (oltre ad alcuni reati militari) i reati contro la personalità dello Stato e la pubblica amministrazione. E non sembra giustificabile la minore severità nei confronti di chi ha subito, per la stessa causa di guerra, danni alle cose rispetto a chi sia stato leso nell'integrità fisica.

Altro motivo a suffragio della fondatezza dell'allegata violazione dell'art. 3 si deduce dal citato art. 102 della legge del 1968, che sembra esprimere la convinzione dello stesso legislatore circa la mancanza di un solido fondamento giuridico a sostegno del mantenimento della sanzione della perdita di un diritto che si radica nel particolare sacrificio dell'integrità fisica subito a causa del servizio reso nella difesa della Patria, o comunque per effetto di eventi straordinari provocati dalla guerra.

6. - Queste stesse considerazioni inducono la Corte a dichiarare, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 102 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra, ed inoltre la prima parte del primo comma, nonché il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'art. 91 della predetta legge 10 agosto 1950, n. 648".

Nel caso di specie, invece, nessuna violazione del principio di eguaglianza o disparità di trattamento può nemmeno ipotizzarsi, stante l'assoluta differenza tra i presupposti che comportano il diritto a beneficiare dell'assegno sociale (età e situazione reddituale) e quelli che giustificano un qualunque emolumento derivante da un rapporto di lavoro (attività lavorativa).

Quanto, poi, alla funzione dell'assegno sociale, essa è del tutto differente da quella indennitaria e ristorativa delle pensioni di guerra.

Pertanto, le considerazioni svolte nella sopra citata sentenza dalla Corte Costituzionale in merito alle pensioni di guerra non possono, in alcun modo, essere estese all'assegno sociale. In ragione di tutte le sopra esposte considerazioni, assorbenti di ogni altro aspetto della presente vertenza, il ricorso deve essere integralmente respinto.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico di parte ricorrente in quanto parte soccombente. Sul punto, si osserva che il ricorrente non ha compiutamente

documentato di versare nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 152 Disp. Att. c.p.c.,

P.Q.M.

disattesa ogni contraria o diversa domanda ed eccezione, così decide:

1. rigetta il ricorso e tutte le domande ivi formulate;
2. condanna la Sig.ra Borgese Giuseppina, quale tutore del Sig. Ingaglio Antonio al pagamento delle spese di lite che si liquidano: in € 405,00 per la fase introduttiva del giudizio; in € 810,00 per la fase di trattazione della causa ed in € 875,00 per la relativa fase decisionale, avuto riguardo ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA che seguono come per legge.

Parma, li 16/04/2019.

IL Giudice del Lavoro
Dr. Roberto Pascarelli

